

CAMERA DEI DEPUTATI N. 427

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI, BOFFARDI INES, COSTAMAGNA

Presentata il 17 settembre 1976

Disciplina giuridica dell'esercizio dell'attività sanitaria termalistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre le cure termali vengono assumendo una importanza sempre più ampia, particolarmente nell'ambito di quell'avvio, da tutti auspicato, all'attuazione di un sistema di medicina preventiva, manca ogni disciplina per l'esercizio dell'attività dei medici termalisti. Il che è causa di scadimento delle prestazioni sanitarie fornite da detti medici, perché coloro che operano nel settore, privi di ogni garanzia circa la stabilità del posto di lavoro e del trattamento economico relativo, sono indotti a ricercare altra attività più soddisfacente per le loro necessità di vita, abbandonando questo specifico esercizio professionale specialistico.

Sembra, perciò, urgente prendere in considerazione il problema, anche in considerazione del fatto che ormai delle cure termali non usufruisce solo una *élite*, ma vi accedono sempre più numerosi lavoratori, che beneficiano dell'assistenza sanitaria degli enti mutualistici.

A tal fine abbiamo predisposto l'unita proposta di legge, che intende conseguire la finalità di disporre un ordinamento

giuridico di questo lavoro professionale specialistico, fissando le condizioni per potervi accedere e le modalità per assicurare agli operatori un trattamento economico adeguato alla importanza delle prestazioni.

Senza entrare nel merito di quest'ultima esigenza, nella proposta di legge predisposta viene previsto che il trattamento economico e gli istituti normativi a carattere economico siano determinati con accordi nazionali da stipularsi, così come già avviene in altri casi a norma della vigente legislazione, tra la rappresentanza delle imprese termali, i sindacati dei medici termalisti e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, la quale, avendo quale compito istituzionale quello di sovraintendere alla dignità della professione, può utilmente intervenire nelle trattative quale elemento compositore dei divergenti interessi. La finalità che la proposta di legge intende perseguire e la circostanza che la prevista regolamentazione non comporta oneri finanziari per lo Stato ci inducono a confidare che essa trovi approvazione da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I medici in possesso del titolo di specializzazione o di libera docenza in idrologia medica e quelli che in atto svolgono attività professionale per le imprese termali esercitate dallo Stato, da enti pubblici o da privati concessionari, sia che ricoprano funzioni di direttore sanitario, sia che prestino la propria opera nei reparti specializzati delle imprese stesse o che abbiano con esse solo un rapporto esterno, hanno diritto alla qualifica di sanitario termalista.

ART. 2.

Presso l'Ordine dei medici di ciascuna provincia è istituito l'elenco dei sanitari termalisti.

A detto elenco sono iscritti, a domanda, i medici ai quali spetta la qualifica di sanitario termalista, ai sensi del precedente articolo, nonché i medici che abbiano prestato servizio, ovvero opera di collaborazione professionale continuativa, per almeno due anni, presso imprese termali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

L'assunzione o il conferimento di incarico professionale da parte delle imprese termali può avvenire unicamente in favore di un medico iscritto in un elenco provinciale.

ART. 4.

Il trattamento economico e gli istituti normativi a carattere economico del rapporto di lavoro, nelle sue varie forme, sono disciplinati da un accordo nazionale da stipularsi tra la rappresentanza delle imprese termali, i sindacati dei medici termalisti e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici.